

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4300

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MONTELEONE, MAGNALBÒ,  
VALENTINO, DE ANNA, PELLICINI, BONATESTA, PORCARI,  
PASQUALI, TONIOLLI, MAGLIOCCHETTI, MAGGI, BRUNI,  
TOMASSINI, LO CURZIO, MURINEDDU, RAGNO,  
RESCAGLIO, BOSELLO, VALLETTA e ELIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1999

---

Innalzamento del limite di età per l’esercizio dell’attività  
notarile per i notai appartenenti a particolari categorie

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, prevede la cessazione dall'esercizio dell'attività notarile al compimento del settantacinquesimo anno d'età.

Riteniamo che a tale proposito non vengano tutelate alcune particolari categorie notarili che, invece, meritano particolare menzione e precisamente le categorie dei notai ex combattenti, mutilati ed invalidi di guerra insigniti di decorazione al valor militare, partigiani, vittime civili di guerra, orfani o vedovi di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace, partigiani, perseguitati politici e razziali e categorie equiparate, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non era stata ancora conseguita la idoneità nell'esercizio del notariato. Esiste invero l'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennità ed assegni ai notai e alle loro famiglie, approvato con decreto ministeriale 26 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 30 aprile 1948, il quale dispone che, in

aggiunta alla durata dell'esercizio notarile, ogni campagna di guerra è valutata per un anno intero, ma tale riconoscimento è fatto ai fini della liquidazione dell'assegno di quiescenza e non come diritto di prolungare l'esercizio dell'attività notarile.

È da dire inoltre che, all'atto pratico, la norma suddetta, cioè l'articolo 7 del testo unico, non si è dimostrata adeguata a compensare le predette categorie notarili dei sacrifici effettivamente sopportati nelle loro particolari condizioni.

Ci pare quindi giusto ed equo tentare un riconoscimento nei riguardi di quei membri della categoria notarile che, in qualunque epoca, hanno dovuto sopportare pene, sacrifici a volte inumani ed ingiustizie di varia natura. La proroga di cinque anni oltre il limite di età già previsto dalla attuale legislazione vuole essere quindi un ringraziamento da parte dello Stato a queste persone che hanno pagato per colpe mai commesse o per essersi trovate in situazioni storico-culturali tali da creare loro un danno gravissimo ed inestinguibile.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 37 del regio decreto 14 novembre 1926 n. 1953, è aggiunto il seguente comma:

«Hanno diritto a proseguire nell'esercizio dell'attività notarile per altri cinque anni oltre il limite di età previsto dal primo comma, coloro che si trovano nella condizione di ex combattente, mutilato ed invalido di guerra insignito di medaglia a valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, partigiano, perseguitato politico e razziale e categorie equiparate anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non era ancora stata conseguita la idoneità all'esercizio del notariato».

